

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGISTRI DEGLI ALLEVATORI E DEI PROPRIETARI

Art. 1

1. Al registro degli allevatori previsto all'art. 7 lett. a), del disciplinare del libro genealogico del cane di razza possono chiedere di essere scritte le persone fisiche residenti che, a qualsiasi titolo, allevino sul territorio nazionale cani di razza iscritti ai registri del libro genealogico e che siano proprietari di cani di razza pura seguendo le disposizioni dell'art.5 lettera b) del Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza.
2. Al registro dei proprietari previsto all'art. 7 lett. b) del medesimo disciplinare sono iscritte le persone fisiche residenti proprietarie di soggetti iscritti al libro genealogico seguendo le disposizioni dell'art.5 lettera a) del Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza.

Art. 2

1. L'iscrizione al registro degli allevatori è richiesta per iscritto al Kennel Club San Marino (di seguito KCSM) del libro genealogico dagli interessati. Gli allevatori devono includere nella domanda, oltre ai dati anagrafici, la residenza, l'ubicazione delle eventuali strutture di allevamento, la razza e l'identificazione delle fattrici di cui all'atto dell'iscrizione sono proprietari.
2. Gli allevatori che possono essere iscritti al registro devono:
 - a) svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal libro genealogico;
 - b) astenersi da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine ed all'organizzazione del libro genealogico;
 - c) sottoporsi ai controlli previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti;
 - d) iscrivere ogni cinque anni almeno una cucciolata; in caso di non rispetto della presente norma è facoltà del Kennel Club San Marino procedere con la revoca dell'affisso;
 - e) comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati anagrafici e fiscali;
 - f) sottoporre i propri cani e strutture ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.
3. All'atto della richiesta l'allevatore si impegna a sottoscrivere il codice etico (allegato). Nel caso di infrazione ai principi che precedono, in estensione a quanto disposto dall'art 16 del disciplinare del libro genealogico, si applicano i provvedimenti di cui all'art 17 del disciplinare medesimo.
4. Il giudizio d'idoneità per il comma 2 è di competenza del KCSM. Non saranno ammessi ricorsi.
5. Il KCSM provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione al registro degli allevatori, nonché degli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni. In entrambi i casi le informazioni rimangono agli atti del libro genealogico.
6. I proprietari di cani di razza iscritti al libro genealogico vengono iscritti al registro dei proprietari sul quale sono annotati obbligatoriamente i dati anagrafici dei proprietari dagli stessi obbligatoriamente forniti.

7. La concessione della titolarità di un affisso ad un allevatore è disciplinata con apposite norme tecniche, in armonia a quanto stabilito dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI), proposte dal KCSM.

REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 3

1. I due registri LOSM (Libro Origini San Marino) e RISM (Registro Iniziati San Marino) previsti dall'art. 8 del disciplinare del libro genealogico, comprendono ciascuno:

- a) il registro femmine e maschi riproduttori di produzione ordinaria;
- b) il registro femmine e maschi riproduttori di produzione selezionata limitatamente ai soggetti iscritti al LOSM.

2. Sono iscritti nel registro della produzione ordinaria i soggetti figli di genitori iscritti al LOSM e al RISM.

3. Sono iscritti nel registro della produzione selezionata, i soggetti figli di genitori iscritti al LOSM per i quali siano soddisfatte le verifiche di cui all'art. 8.

4. Gli standard morfologici e di lavoro delle nuove razze canine sono quelli adottati dalla FCI e dal Kennel Club San Marino.

ISCRIZIONE AI LIBRI GENEALOGICI

Art. 4

1. L'iscrizione dei cani al LOSM e al RISM può essere effettuata per cucciolata o per singolo soggetto.

Art. 5

Iscrizione dei cani capostipiti al RISM

1. I cani delle razze sammarinesi ed estere, senza distinzione di sesso, possono essere iscritti nel RISM come capostipiti allorché:

- a. Abbiamo conseguito, in una manifestazione canina riconosciuta dal Kennel Club San Marino e dall'FCI, un certificato di tipicità (C.T.);
- b. Per le razze sottoposte a prova di lavoro, abbiamo conseguito un certificato di qualità naturali (CQN) o la qualifica di almeno "Molto Buono" in una prova riconosciuta dal Kennel Club San Marino e FCI, in apposita classe.

2. I soggetti di qualsiasi razza, sammarinese ed estera, e di qualsiasi sesso, discendenti da almeno tre generazioni complete registrate nel RISM secondo le previsioni dell'articolo 10 del Disciplinare del Libro ottengono di diritto il passaggio al LOSM. .

3. Su proposta dell'eventuale competente associazione specializzata il KCSM può disporre la chiusura del RISM.

4. All'atto della chiusura del RISM permangono esclusivamente i soggetti già iscritti in tale Registro che si possono riprodurre secondo le previsioni del punto 2) del presente articolo.

Art. 6

Iscrizione per cucciolata

1. **L'iscrizione ai registri genealogici per cucciolata, riguarda tutti i soggetti nati da una fattrice di proprietà di una persona fisica residente a San Marino da un accoppiamento tra cani della stessa razza, iscritti ai registri del Libro genealogico. Non possono essere iscritti nei registri genealogici cani nati dall'accoppiamento tra genitori e figli, cani nati dall'accoppiamento tra fratelli pieni o mezzi fratelli, cani nati da fattrici di età inferiore ai 16 mesi.** Eventuali piani di allevamento che eccezionalmente contemplino accoppiamenti nelle consanguineità strette non consentite dal presente articolo dovranno essere sottoposti al KCSM per una preventiva autorizzazione.

L'iscrizione ai registri genealogici per cucciolata si svolge, anche per via telematica quando stabilito dal KCSM, con le modalità di seguito riportate:

1.1. Denuncia di monta e nascita

Entro 20 giorni dall'avvenuta nascita della cucciolata, il proprietario della fattrice ne dà comunicazione al Kennel Club San Marino, utilizzando l'apposito modulo predisposto dallo stesso, e indicando la data della monta. Nel caso sia stato usato uno stallone con certificato estero, la denuncia dovrà essere corredata della copia del certificato genealogico e dei certificati attestanti eventuali titoli e performance del medesimo; in caso di utilizzo di seme congelato di un soggetto deceduto e senza certificato di DNA depositato oppure in caso di proprietario deceduto del seme congelato dello stallone è possibile presentare al KCSM la dichiarazione di possibilità di utilizzo del seme da parte di terzi oppure direttamente dal proprietario della fattrice. Si accettano documenti in lingua italiana oppure anche in una delle 4 lingue riconosciute dalla FCI.

Nel caso sia stata usata una fattrice superiore a 8 anni o che abbia già prodotto più di cinque cucciolate, la denuncia dovrà essere corredata da un certificato veterinario attestante l'idoneità della fattrice alla gravidanza, al parto e allo svezzamento.

I giorni intercorrenti tra la data di nascita di due cucciolate della stessa fattrice non devono essere inferiori a 170 giorni. In caso di mancato rispetto del presente paragrafo non saranno rilasciati i pedigree agli eventuali cuccioli.

1.2. Identificazione dei cuccioli

Entro 60 giorni dalla nascita i cuccioli devono essere identificati secondo le norme emanate dal ISS. I cuccioli non possono essere ceduti/consegnati prima dei 60 giorni dalla nascita se su territorio nazionale e non prima dei 90 giorni se all'estero.

Entro i 90 giorni dalla nascita, il KCSM potrà eseguire i controlli sulle cucciolate e/o la residenza dell'allevatore, con oneri a carico del KCSM, verificando l'identità della fattrice attraverso il codice identificativo, il numero dei cuccioli ed il sesso di ognuno di essi. In caso di nascita di cuccioli fuori dal territorio sammarinese gli stessi dovranno essere identificati presso la sede del KCSM prima di essere ceduti a terzi.

1.3. Denuncia di cucciolata

1.3.1. Entro 120 giorni dalla nascita dei cuccioli, l'allevatore ne fa denuncia al KCSM utilizzando l'apposito modulo previsto dal KCSM.

1.3.2. La denuncia deve contenere i seguenti dati:

- a) nominativo completo di indirizzo e codice ISS dell'allevatore della cucciolata;
- b) dati relativi ai riproduttori (nome, iscrizione al libro genealogico, microchip);
- c) nome dei cuccioli nati, sesso, codice microchip di ogni cucciolo, mantello, nome dell'eventuale nuovo proprietario del cucciolo completo di indirizzo e codice ISS.
- d) per coloro iscritti al registro allevatori professionali deve essere prodotto il certificato del DNA per ogni singolo cucciolo rilasciato da un Laboratorio riconosciuto.

1.3.3. Le iscrizioni dei cani al Libro genealogico devono essere registrate presso il KCSM secondo le istruzioni operative emanate dallo stesso.

1.3.4 Il KCSM provvede a pubblicare nel Libro Genealogico e a rilasciare il Certificato Genealogico (Pedigree) entro quattro mesi dalla denuncia di cucciolata, per tutti i cuccioli per i quali l'allevatore ne abbia fatto richiesta. Eventuali cuccioli che presentano difetti gravi e/o da squalifica, come richiesto dallo standard di razza, possono essere esentati dal rilascio del pedigree, se richiesto dall'allevatore. Il numero di cuccioli nati vivi, dichiarati al KCSM deve comunque coincidere con il numero dei cuccioli dichiarati all'anagrafe canina.

1.3.5. Il certificato genealogico contiene le seguenti informazioni:

- a) nome del cane, numero di iscrizione nel registro genealogico, razza, sesso, data di nascita, colore e macchie del mantello, codice microchip;

- b) nomi e numeri di iscrizione degli ascendenti;
- c) nome dell'allevatore;
- d) dati del proprietario;
- e) dati relativi a caratteristiche, performance, titoli e verifiche di patologie ereditarie, laddove previste, di genitori, nonni, bisnonni e trisnonni.
- f) dicitura: "soggetto non ammesso alla riproduzione" fino a quando non viene data comunicazione del rispetto dei requisiti morfologici e di salute riportati nell'allegato A in calce alla presente.
- g) dicitura: "DNA depositato" (obbligatorio per gli allevatori professionali).

Art. 7

Iscrizione di un singolo soggetto

1. L'iscrizione per singolo soggetto ai registri LOSM e RISM, si riferisce ai seguenti cani:
 - a) soggetti nati da una fattrice di proprietà di una persona fisica residente a San Marino i cui ascendenti per almeno tre generazioni siano stati iscritti all'RSR, secondo quanto previsto all'art. 3;
 - b) cani importati a San Marino e già iscritti nel Paese di origine in un registro genealogico riconosciuto o convenzionato dalla FCI e per i quali risulta registrata all'estero la cessione al nuovo proprietario sammarinese. Il certificato del paese di origine rimane valido per i cani importati con l'attestazione della presa in carico sul registro sammarinese.
- L'iscrizione per singolo soggetto al LOSM e al RISM, deve essere avanzata al KCSM.

CONTROLLO DELLA PARENTELA

Art. 8

1. Il KCSM, ogni anno, può sottoporre, a verifica della corretta attribuzione della paternità e maternità un campione di soggetti attraverso l'analisi del loro DNA presso un laboratorio riconosciuto sulla base di un capitolato approvato dal KCSM per gli aspetti tecnici di sua competenza.
2. La banca del materiale biologico e l'archivio delle formule dei marcatori genetici rimangono di inalienabile ed esclusiva disponibilità del KCSM.
3. La scelta del campione di materiale biologico può essere random o mirata, con criteri approvati dal KCSM; il prelievo del campione viene effettuato da medici veterinari o controllori autorizzati dalla delegazione, ed il campione stesso inviato a cura della delegazione medesima, secondo le modalità indicate dal KCSM.
4. Il prelievo del campione di materiale biologico ed il suo invio al laboratorio riconosciuto sono obbligatori, al fine di consentire l'eventuale necessità di identificazione con analisi del DNA, per i seguenti riproduttori:
 - a) tutti i riproduttori da ammettere all'eventuale riproduzione selezionata (art. 10);
 - b) tutti gli stalloni che hanno prodotto più di 5 cucciolate;
 - c) tutti gli stalloni usati in inseminazione artificiale;
 - d) tutti gli stalloni esteri in San Marino/Italia in stazione di monta;
 - e) tutti i cani che vengono accoppiati con i soggetti dei sopraelencati punti a), b), c), d) ed e);
5. Qualora dai controlli emergano delle incongruenze, l'iscrizione nel Libro genealogico dei soggetti è sospesa e l'UC provvede all'annullamento dei certificati genealogici della cucciolata cui il soggetto controllato appartiene fino a prova contraria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 17 del disciplinare del libro genealogico.
6. Nel caso di fortuita monta, ripetuta con stalloni diversi, denunciata dall'allevatore o dal proprietario, la verifica deve essere effettuata su tutta la cucciolata a spese dell'allevatore.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA RIPRODUZIONE

Art. 9

1. Tutti i genitori delle cucciolate iscritte sono registrati quali riproduttori ordinari o selezionati.
2. Riproduttore selezionato

2.1. È il soggetto iscritto al LOSM che in manifestazioni ufficiali FCI, valutato da un esperto giudice specialista di razza, presenti i seguenti requisiti:

- a) giudizio morfologico e comportamentale di idoneità, con sintetica descrizione analitica;
- b) per le razze sottoposte a prova di lavoro, certificato di superamento della prova per adire alla classe lavoro in esposizione prevista per la singola razza, così come determinato dal

2.2 Il riproduttore selezionato deve essere controllato per le patologie ereditarie più significative per ciascuna razza, secondo quanto proposto dal KCSM.

3. Le eventuali associazioni specializzate di razza potranno proporre all'approvazione del KCSM obiettivi e criteri di selezione nonché i requisiti per l'ammissione alla riproduzione naturale o alla inseminazione artificiale.

4. Il libro genealogico rileva le caratteristiche morfo-funzionali, genetiche e genealogiche dei cani iscritti.

5. Il registro genealogico dei riproduttori selezionati riporta, oltre ai dati anagrafici e genealogici, le caratteristiche morfo-funzionali, attitudinali e di lavoro, e relative qualifiche acquisite.

RIPRODUTTORI SELEZIONATI

Art. 10

1. La richiesta di iscrizione di un soggetto nel registro dei riproduttori selezionati dovrà essere inoltrata al KCSM.

2. Ai fini dell'ammissione alla riproduzione selezionata dei soggetti importati ed iscritti al registro del libro genealogico sono richiesti gli stessi requisiti di cui all'art. 9.

In alternativa, è considerato idoneo il requisito del conseguimento di un titolo di campionato FCI, o di Paese membro o membro associato della FCI, o di Paesi che abbiano stipulato con la FCI un contratto di riconoscimento tra le parti per quanto attiene ai pedigree.

3. In caso di monta o fecondazione artificiale di stallone estero, i figli potranno essere iscritti come "nati da genitori selezionati" soltanto se anche per tali stalloni è dimostrato il possesso di analoghi requisiti di cui all'art. 9.

4. I figli di riproduttori selezionati avranno un certificato genealogico differenziato e/o una specifica dicitura nel Libro online, con la scritta: "nato da genitori selezionati".

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Art. 11

1. Il trasferimento di un soggetto dall'allevatore ad altro proprietario deve essere comunicato dall'allevatore e/o dal nuovo proprietario al KCSM. La comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data del trasferimento stesso anche per via telematica, controfirmato dal cedente e dal nuovo proprietario, contenente i seguenti dati:

- a) numero di iscrizione al Libro genealogico del cane;
- b) codice microchip del cane;
- c) nominativo completo di indirizzo e codice fiscale del proprietario cedente;
- d) nominativo completo di indirizzo e codice fiscale del nuovo proprietario;
- e) data di cessione del cane;
- f) data di registrazione presso il KCSM.

Il KCSM provvede a registrare il passaggio di proprietà che sarà verificabile nel Data Base del Libro Genealogico.

2. Devono essere comunicati al KCSM, entro 30 giorni dall'evento anche, morte, furto e scomparsa di cani iscritti al libro genealogico. Il KCSM provvederà a registrare l'evento.

Art. 12

1. Per il funzionamento del libro genealogico è costituita una banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti gli allevatori, i proprietari ed i cani iscritti.

2. Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni rilevate dal KCSM, mediante:
- a) dichiarazione di monta e di nascita e di iscrizione di cucciolata, da compilare a cura dell'allevatore o del proprietario e da inviarsi KCSM;
 - b) passaggi di proprietà;
 - c) schede di valutazione morfologiche, di attitudine e di lavoro redatte dai competenti esperti riconosciuti KCSM e FCI;
 - d) verifiche di patologie ereditarie;
 - e) analisi del DNA;
3. Le informazioni contenute nella banca dati consentono:
- a) la gestione informatica ed il mantenimento del registro degli allevatori e dei registri del libro genealogico;
 - b) il rilascio dei certificati ufficiali:
 - certificato genealogico,
 - certificato di parentela;
 - c) il rilascio di moduli di servizio, elenchi, tabulati ecc. nei modi e nei formati stabiliti dal KCSM.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

- 1. Gli standard di razza sono quelli emanati dalla FCI, nelle lingue ufficiali riconosciute, e rimangono in vigore fino ad eventuali aggiornamenti.
- 2. Le norme che regolano le verifiche zootecniche del libro genealogico, in uso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme tecniche, rimangono in vigore fino all'emanazione di successive disposizioni da parte del KCSM su conforme parere FCI.

San Marino, 18 gennaio 2021

Annotazioni in blu= prevedere anche la comproprietà

Testo selezionato in giallo= confermare/completare

Allegato A= Lista redatta dal KCSM delle razze con difetti ai fini della riproduzione

Allegato B= Tariffario/prontuario